Reg.Gen. 3864 / 2025

N. 527 / 2026 reg. sent.

Estratto esecutivo
inviato il.....a:
- Proc. gen.
- Proc. Rep. Trib.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano

Il giorno **19/01/2026**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE 01^ PENALE

così composta

Dott.	ALESSANDRO ARTURI	**Presidente**
Dott.	LORENZO FERRI	**Consigliere**
Dott.	ILARIA AMARU'	**Consigliere**

Ha pronunciato in la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :

1) [redacted] - **LIBERO**..... PRESENTE .....

nato a [redacted] - *RM* *il* [redacted] - *ITALIA*

domiciliato a

.....

difeso dall'Avv. DANIELE INGARRICA del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia PRESENTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

APPELLANTE

avverso la sentenza con Rito Collegiale del Tribunale di ROMA del ..... che così statuiva :

Conclusioni del Procuratore Generale:

.....
.....

Conclusioni della Parte Civile:

.....
.....

Conclusioni del Responsabile Civile:

.....
....
.....

Conclusioni della Difesa:

.....
.....

IMPUTATO IN PRIMO GRADO

per il delitto di cui all'art. 93, 572, comma 1 e 2 c.p. perché, agendo anche sotto l'azione di sostanze stupefacenti, con reiterate ingiurie, minacce e percosse, anche alla presenza dei mino[redacted], mortificava abitualmente la compagn[redacted], sottoponendola a sofferenze fisiche e morali lesive della dignità e instaurando un regime di vita improntato a costanti sopraffazioni.

In particolare,

-Abitualmente colpiva la Falcomer con schiaffi al viso e calci sulle gambe e danneggiava mobili e arredi di casa e, ad esempio, infrangeva la vetrata della porta di ingresso, staccava dal muro il televisore, smontava lo scaldabagno;

-Con frequenza dapprima mensile e nel 2023 settimanale minacciava e denigrava la[redacted] con espressioni del tipo "sei una bastarda, fai i pompini agli amici tuoi, puttana, ti manderò zoppa ti brucio viva, ti butto giù la casa";

nel 2022, mentre era in auto con la compagna, le mordeva il braccio sinistro lasciandole il segno dei denti;

-Nei primi mesi del 2023, in un'occasione dava un calcio alla[redacted]cagionandole un livido e, in altra occasione, la schiaffeggiava con forza mentre lei era in bagno;

-il 25.3.2023 sottraeva alla[redacted] il telefono e andava via di casa;

-il 29.6.2023 la finestra della camera da letto si introduceva nell'appartamento della compagna nonostante la[redacted] lo avesse allontanato alla presenza delle minori impaurite

con l'aggravante di aver agito alla presenza della figlia minore di[redacted]) e della minore [redacted]) figlia della[redacted]

con la recidiva reiterata e infraquinquennale

In Roma dal 2021 fino al 29/06/2023 (data dell'arresto)

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 21.1.2025 che così statuiva:

Visti gli art. 521, 533 e 535 c.p.p.

Dichiara

[redacted] *calpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 612 co. 2 e 581 c.p., così riqualificata la condotta a lui ascritta e, con l'aumento per la recidiva e per la continuazione, lo condanna olla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese pracessuali.*

Visto l'art. 300 c.p.p. dichiara l'immediata perdita di efficacia della misura degli arresti domiciliari e ordine l'immediata liberazione di [redacted] *se non detenuto per altro.*

Roma 21.1.2025

conclusioni parti: come da verbale di udienza del 19.1.2026

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del Tribunale di Roma in data 21.1.2025 [redacted] è stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli arttt. 612 co. 2 e 581 c.p. così riqualificata l'originaria imputazione di maltrattamenti in famiglia.

Il Tribunale ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa nonché su quelle rese dai testi [redacted] e [redacted] che, secondo il collegio giudicante, riscontravano quanto riferito dalla Falcomer in ordine alle riferite percosse e minacce ma non consentivano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti in famiglia oggetto dell'originaria contestazione.

Il primo giudice ha rilevato al riguardo come non vi fosse la prova che l'imputato avesse posto in essere "una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della compagna né che le avesse imposto un regime di vita persecutorio e umiliante essendo al contrario emerso che gli atteggiamenti aggressivi erano reciproci e anzi più spesso erano posti in essere dalla donna"; proprio sulla base di tale rilievo è pervenuto alla riqualificazione della condotta ravvisando la sussistenza dei reati di percosse e lesioni.

Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello la difesa dell'imputato rilevando l'insussistenza di adeguata motivazione da parte del primo giudice laddove lo stesso aveva ritenuto sussistente la penale responsabilità del prevenuto in ordine ai diversi reati per cui vi era stata condanna; in particolare, ha evidenziato come la riqualificazione dell'originaria imputazione avesse comportato per l'imputato un pregiudizio nell'esercizio del proprio diritto di difesa, visto che egli non era stato messo in grado di potersi difendere di fronte alle diverse condotte di percosse e minacce che il Tribunale aveva ritenuto di ascrivergli.

La difesa ha altresì evidenziato come nelle proprie dichiarazioni la persona offesa non avesse fatto alcun riferimento alla ricezione di minacce da parte del prevenuto ma soltanto a litigi caratterizzati da parolacce, schiaffi e spintoni.

Anche con riferimento al reato di percosse, l'appellante ha rilevato come la persona offesa non avesse mai riferito alcunchè in ordine all'episodio avvenuto in data 25 Marzo 2023

considerando peraltro che nel capo di imputazione veniva indicata, come avvenuta in quella data, esclusivamente la sottrazione di un telefono cellulare da parte del [redacted].

Con ulteriore motivo di gravame la difesa si è soffermata sulla inattendibilità della persona offesa, evidenziando le contraddizioni in cui la stessa era incorsa al momento della narrazione dei fatti che l'avevano vista protagonista e che erano comprovate dagli elementi oggettivi acquisiti nel corso del dibattimento; in particolare, ha rilevato come la stessa avesse riferito di condotte aggressive al suo indirizzo che erano avvenute ogni due o tre mesi - caratterizzate da violenza sulle cose e sulla sua persona - mentre in senso contrario era emerso, come poteva evincersi dalle numerose annotazioni di polizia giudiziaria che erano state acquisite in atti, che vi erano stati numerosi interventi della forza pubblica avvenuti quasi sempre all'esito di chiamate effettuate dallo stesso prevenuto; inoltre doveva considerarsi, al fine di ritenere comprovato il lamentato deficit di veridicità della persona offesa, il contenuto della relazione psicologica redatta dalla Asl di Roma in data 17.11.23 che aveva valutato la personalità della persona offesa.

Più in particolare, in relazione al reato di minaccia grave, la difesa appellante ha chiesto l'assoluzione del prevenuto, rilevando come nè dalle dichiarazioni delle persone escusse in dibattimento nè dalle SIT che erano state acquisite in atti fossero emerse affermazioni suscettibili di essere ritenute minacciose; inoltre, al fine di ritenere sussistente il reato di minaccia avrebbe dovuto valutarsi l'effetto delle parole pronunciate sul soggetto passivo, ovvero se le stesse fossero state in concreto idonee a determinare un suo turbamento psichico; di contro, nel caso di specie ogni valutazione al riguardo era di fatto preclusa, essendo rimaste incerte le concrete modalità della condotta e il contesto in cui le frasi minacciose sarebbero state pronunciate.

In via subordinata la difesa ha evidenziato come non fosse ravvisabile alcun elemento tale da far emergere il carattere grave della minaccia, con la conseguenza che il fatto avrebbe al più dovuto essere riqualificato come violazione dell'art. 612 co. 1 c.p..

In relazione al reato di percosse la difesa ha rilevato come il Tribunale avesse fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese dal teste [redacted], senza considerare che quest'ultimo aveva riferito che durante una lite cui egli aveva assistito il soggetto che aveva dato in escandescenze fosse proprio l'odierna persona offesa; in ogni caso, secondo la difesa, al fine di poter ritenere integrato il reato di cui all'art. 581 c.p., occorrerebbe che il colpo inferto abbia determinato nella vittima quantomeno una sensazione di dolore.

In ogni caso, sempre secondo l'appellante, doveva considerarsi come il teste [redacted] avesse riferito che, mentre la donna stava dando degli spintoni al prevenuto quest'ultimo aveva reagito bloccandola e spingendola a sua volta, cosicché poteva ritenersi che difettasse qualsiasi volontà dell'imputato di percuotere la persona offesa, avendo egli agito soltanto per difendersi e nel tentativo di ripristinare la calma.

Con l'ultimo motivo di gravame la difesa ha lamentato l'ammontare della pena inflitta, visto che la pena base era stata determinata in misura assai superiore rispetto al minimo edittale

in difetto di un'adeguata motivazione al riguardo, essendo stato altresì disposto un aumento eccessivo a titolo di continuazione.

Ha rilevato inoltre come, in ragione delle concrete modalità del fatto, avrebbero dovuto essere riconosciute in favore del [redacted] le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva nonchè di prevalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 612 co. 2 c.p.

L'appello è parzialmente fondato quanto alla dedotta insussistenza del reato di cui all'art. 612 co. 2 c.p. e alla richiesta rideterminazione della pena inflitta.

Si rileva preliminarmente, in termini generali, come il motivo di gravame che attiene alla dedotta violazione del diritto di difesa a seguito della riqualificazione delle condotte è infondato.

Insegna invero la giurisprudenza (Cass. Sez. 4 n. 49175 del 13/11/2019 Rv. 277948) come l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione.

Ciò posto, si osserva che non sono emersi elementi che consentano di ritenere sussistente, nel caso di specie, il reato di minaccia aggravata per il quale deve dunque pervenirsi ad una pronuncia di assoluzione.

Ed invero la sentenza impugnata non si sofferma in alcun modo sugli elementi di fatto che pone a fondamento della ritenuta sussistenza di tale diverso reato a fronte dell'originaria imputazione.

Se tale omissione è suscettibile di essere sanata dai poteri di integrazione di cui dispone questo collegio in sede di gravame, nondimeno non sembrano emergere dagli atti concreti elementi che possano fondare la ravvisabilità del reato di minaccia grave. Ed invero la persona offesa non riferisce di minacce a lei indirizzate ma racconta invece di essere stata vittima di condotte violente al suo indirizzo da parte del [redacted], che si verificavano nel contesto di litigi nell'ambito della coppia; questi ultimi erano frequenti e per lo più dipendevano dal fatto che la stessa si adirava perchè il suo compagno pretendeva di tornare a casa dopo assenze che si protraevano per giorni. In queste situazioni la donna ha riferito che il [redacted] "reagiva male" e le diceva "parolacce" (cfr. P. 10 trascr. ud. 5.12.2024) ed inoltre la aggrediva fisicamente dandole schiaffi, tirandole i capelli e facendola strisciare a terra.

Dra, posto che il riferimento della persona offesa alla pronuncia di "parolacce" al suo indirizzo non consente di ritenere che tali espressioni scurrili abbiano avuto un contenuto minaccioso,

vi sono diversi elementi che riscontrano la fondatezza del racconto della p.o. in ordine al fatto che la stessa sia stata effettivamente vittima di condotte violente.

Di contro appare provata la sussistenza del reato di percosse.

In primo luogo [redacted], escusso a SIT in data 26 Marzo 2023, ha riferito che in data 25 Marzo 2023 aveva notato un litigio tra due giovani e in particolare un uomo (ovvero l'odierno imputato) che sferrava uno schiaffo all'indirizzo di una donna (la [redacted]) colpendola tra la spalla e il viso, sebbene la stessa, con un movimento repentino, riuscisse a schivare parte del colpo.

Inoltre dall'annotazione della Questura di Roma in data 13 maggio 2021 emerge che gli operanti, nel corso di un intervento dovuto alla segnalazione di una lite tra conviventi, verificavano che l'odierna persona offesa aveva una lieve ecchimosi all'occhio sinistro che la stessa riconduceva ad uno schiaffo subito dall'odierno imputato.

Ciò posto, si osserva come la difesa deduca che il reato di cui all'art. 581 c.p. non sia configurabile quando non vi sia stata la percezione di una sensazione di dolore da parte soggetto attinto dall'altrui colpo.

Sul punto si richiama l'insegnamento della giurisprudenza secondo cui ai fini della configurabilità del reato di percosse è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l'idoneità della condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, fermo il "discrimen" rispetto al reato di lesione personale, configurabile quando il soggetto attivo cagioni una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente (Cass. Sez. 5, *n.* 38392 *del* 17/05/2017 Rv. 271122).

Per ciò che attiene alla quantificazione della pena, non può non rilevare, a giudizio di questa Corte, il fatto che la persona offesa abbia riferito, nel corso della sua escussione, che durante le liti era spesso il suo compagno a chiamare i carabinieri; in effetti sono stati accertati, all'esito del giudizio, numerosi interventi degli operanti (si richiamano al riguardo le plurime annotazioni in atti). Trattasi di una circostanza che non può non essere rilevante, non essendo agevole comprendere, ove il prevenuto fosse stato l'unico autore delle condotte aggressive perché mai sia stato proprio lui a chiamare i carabinieri.

Del resto la stessa [redacted] ha ammesso che talora era lei stessa, seppure nel tentativo di difendersi, a dare calci, pugni e a tirare i capelli al [redacted]; anche il teste [redacted] ha confermato che la coppia lo chiamava, anche di notte, in occasione dei frequenti litigi e che in quelle circostanze la donna voleva mandare il suo compagno fuori di casa e questi si rifiutava; in quei momenti, secondo il predetto teste, mentre l'odierno imputato "manteneva una calma inglese" la [redacted] appariva assai agitata.

Anche dal contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria redatta dai carabinieri di Roma Casalotti in data 1 maggio 2021 emerge che nel corso di una lite, all'arrivo degli operanti l'odierna persona offesa continuava a inveire e a colpire il [redacted] sferrandogli anche dei calci, sebbene lo stesso cercasse invano di calmarla.

Ritiene la Corte come anche in considerazione del carattere reciproco delle condotte aggressive sia corretto rideterminare la pena per il reato di percosse, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 del codice penale, ed esclusa la contestata recidiva - visto che i precedenti del [redacted] riguardano reati del tutto eterogenei rispetto a quello per il quale in questa sede si procede - nella misura di mesi 4 di reclusione.

Non sussistono infine i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali gravanti sul prevenuto i quali, sebbene sia stata esclusa la loro rilevanza ai fini della recidiva, danno comunque conto di un soggetto incline a violare la legge penale.

Si richiama sul punto l'insegnamento dei Supremi Giudici secondo cui «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163)

p.q.m.

Visto l'art. 605 c.p.p. in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 21.1.25 appellata da [redacted] assolve l'imputato dal reato di cui all'art. 612 co. 2 c.p. a lui ascritto perché il fatto non sussiste ed esclusa la contestata recidiva rideterminа la pena per il reato residuo di cui all'art. 581 c.p. in mesi 4 di reclusione.

Motivazione in giorni 60

Il Cons. rel.

Il Presidente

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Prima Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 28.1.2026
IL FUNZIONARIO